Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Martedì, 25 novembre | Numero 278

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige

Nella pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 1° ottobre u. s., n. 233, del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1705, che sostituisce il ruolo organico dell'Ufficio tecnico della R. Università di Roma, all'art. 1° (alinea 12), per inesattezza della copia trasmessaci dal Ministero dell'istruzione pubblica, lo stipendio iniziale dell'elettricista è stato indicato in L. 3500, mentre deve essere di L. 3000, come risulta nel decreto originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro della guerra a S. M. il Re, in udienza del 21 novembre 1919, sul decreto riguardante l'ordinamento provvisorio del R. esercito.

SIRE!

Il progredire della smobilitazione ha reso ancora più necessario e più urgente la definizione di un ordinamento dell'esercito, anche provvisorio, ma che possa servire di base per i provvedimenti relativi al completamento della smobilitazione medesima, e in particolar modo rispondere alle svariate esigenze che continueranno a sussistere finchè non si sarà raggiunto, in tutti i campi della vita nazionale, uno stabile assetto di pace.

Sembra anzitutto necessario che l'ordinamento dell'esercito sia posto in armonia con i principi che informeranno il futuro reclutamento e gli obblighi di servizio militare, secondo i progetti in preparazione, basati sul concetto fondamentale della ferma di un anno, riducibile anche ad otto mesi per la quasi totalità del contingente; e, in compenso, estensione a tutti dell'obbligatorietà del servizio, salvo a diminuire ancora la durata della ferma per gli individui che si trovino in speciali condizioni di famiglia.

A tali caratteristiche, alla cui attuazione non si potrà giungere che gradatamente ed in prosieguo di tempo, occorre evidentemente che risponda una struttura dell'esercito tale da garantire l'efficienza dell'esercito in caso di mobilitazione, e quindi consentire un completo addestramento del contingente anche nel breve periodo di permanenza alle armi; e perciò occorre un sufficiente numero di unità e un inquadramento con ufficiali e sottufficiali raffermati atto a rispondere all'importantissimo compito.

Pur tenendo presente le anzidette esigenze, le ben note necessità delle finanze dello Stato hanno imposto di informare la progettata sistemazione dell'esercito al criterio di rigorosa economia e della migliore utilizzazione della spesa. E con la riduzione delle unità a cavallo che, dato il maggior costo intrinseco, avrebbero più fortemente gravato sul bilancio, con la trasformazione dei servizi a traino animale mediante la trazione meccanica, più economica specialmente in tempo di pace, con la soppressione di ogni reparto o servizio non assolutamente necessario alla funzione dell'esercito, ed infine colla riduzione della forza bilanciata al minimo indispensabile, si ritiene di aver contenuto le spese per l'esercito stesso nei limiti consentiti dalla potenzialità economica del paese, e di avere efficacemente assicurata la difesa nazionale, imprescindibile necessità di ogni civile ordine, pur senza pregiudicare quelle ulteriori trasformazioni dell'organismo militare che potranno essere consigliate in avvenire.

Queste le essenziali caratteristiche del progetto per il nuovo ordinamento dell'esercito che con l'unito schema di decreto mi onoro sottoporre alla Maestà Vostra.

Il numero 2143 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del

R. esercito o dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'ordinamento provvisorio dell'esercito risultante dall'unito allegato.

Art. 2.

Lo scompartimento delle varie unità in minori reparti ed il numero dei reparti stessi, degli Istituti, stabilimenti ed Enti vari non specificatamente indicati sarà stabilito, d'ordine Nostro, con disposizioni del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Capo I.

Generalità.

Art. 1.

Il R. esercito è ordinato in 15 corpi d'armata territoriali, 30 divisioni di fanteria e 2 di cavalleria, e comprende i seguenti elementi, che sono permanentemente mantenuti in servizio:

A) stato maggiore dell'esercito e comandi di grandi unità;
B) arma dei carabinieri Reali;
C) arma di fanteria;
D) arma di cavalleria;
E) arma di artiglieria;
F) arma del genio;
G) corpo aeronautico;
H) Distretti militari;
I) corpo invalidi e veterani;
K) corpo automobilisti;
L) corpo del treno;
M) corpo sanitario militare;
N) corpo di Commissariato militare;
O) corpo di amministrazione;
P) corpo veterinario militare;
Q) scuole, istituti e stabilimenti vari;
R) tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;
S) reparti di punizione e stabilimenti militari di pena.

In tempo di pace i quadri dei suddetti elementi sono normalmente costituiti da ufficiali in servizio permanente il cui numero è determinato dalle tabelle appresso indicate per ciascuno di essi. Presso il Ministero della guerra, comandi, uffici ed in missioni all'estero sono comandati in servizio di stato maggiore ufficiali dal grado di colonnello a quello di capitano. Essi sono compresi nella tabella di cui all'art. 58.

Per quanto riguarda la giustizia militare, rimane in vigore il decreto Luogotenenziale n. 457 dell'11 aprile 1918.

Oltre ai sopra detti elementi permanentemente mantenuti in servizio, fanno parte del R. esercito unità delle diverse armi e corpi che di massima vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero per brevi periodi di istruzione o per ragione di ordine interno.

Il numero e la costituzione di dette unità è stabilito per decreto Reale.

Art. 2.

I militari dell'esercito comprendono:

A) ufficiali;
B) sottufficiali;
C) truppa.

A) UFFICIALI.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito.

Tenente generale (eventualmente tenente generale medico).

Maggior generale, maggior generale medico, maggior generale commissario.

Brigadiere generale, brigadiere generale medico, brigadiere generale commissario.

Ufficiali superiori.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello d'amministrazione, colonnello veterinario.

Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello d'amministrazione, tenente colonnello veterinario.

Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore delle sussistenze, maggiore di amministrazione, maggiore veterinario.

Ufficiali inferiori.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano delle sussistenze, capitano d'amministrazione, capitano veterinario.

Tenente, tenente medico, tenente commissario (1), tenente delle sussistenze, tenente d'amministrazione, tenente veterinario.

Sottotenente, sottotenente medico (1), sottotenente commissario (1), sottotenente delle sussistenze, sottotenente d'amministrazione, sottotenente veterinario (1).

Maestro direttore di banda.

Aspirante medico ed aspirante dentista (1).

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di Commissariato militare, del corpo d'amministrazione, del corpo veterinario militare, ed i maestri direttori di banda hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci; eccezione fatta per gli ufficiali d'amministrazione dei depositi, i quali, in mancanza di ufficiali di grado superiore o uguale al proprio, possono assumere il temporaneo comando dei depositi.

B) SOTTUFFICIALI.

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente:

maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);
sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;
sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

C) TRUPPA.

La progressione dei gradi di truppa è la seguente:

caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;
caporale, carabiniere;
appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Tanto nei gradi degli ufficiali quanto in quelli dei sottufficiali e della truppa, le vacanze nei gradi superiori possono essere compensate da corrispondenti eccedenze nei gradi inferiori.

(1) Solo per ufficiali in congedo.

CAPO II.

Comandi, reparti e servizi.

Stato maggiore dell'esercito e comandi di grandi unità.

Art. 3.

Fanno parte dello stato maggiore dell'esercito:

a il Capo di stato maggiore dell'esercito, il quale, in tempo di pace, sotto la dipendenza del ministro della guerra, ha l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra;

b) il Sottocapo di stato maggiore dell'esercito, il quale coadiuva il Capo di stato maggiore dell'esercito e lo sostituisce in caso di assenza;

c) i cinque ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;

d) l'ispettore generale dell'esercito e gli ispettori generali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

e) i 15 comandanti di corpo d'armata territoriale;

f) i 30 comandanti di divisione di fanteria e i 2 comandanti di divisione di cavalleria;

g) il presidente del tribunale supremo di guerra e marina;

H) Gli ufficiali generali di arma combattente non compresi negli articoli seguenti.

Sono inoltre istituiti i seguenti alti consessi militari, la cui composizione è determinata per decreto Reale:

a) la Commissione suprema per la difesa dello Stato, per risolvere, in tempo di pace, le più importanti questioni concernenti la preparazione della difesa nazionale;

b) il Consiglio degli ispettori, per dar parere su alcune questioni riguardanti l'esercito.

Art. 4.

In complesso gli ufficiali generali, esclusi quelli indicati negli articoli seguenti, relativi alle varie armi e corpi, non supereranno la cifra di:

29 generali d'esercito: (le nomine a tale grado possono aver luogo solo per ufficiali generali che abbiano comandato un'armata in tempo di guerra) e tenenti generali.
47 maggiori generali e brigadieri generali.

Totale 76

N. B. - Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato, direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito.

Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro o di sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico dello stato maggiore generale, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli può competere.

Carabinieri Reali.

Art. 5.

I carabinieri Reali comprendono:

A) il comando generale dell'arma;
B) 7 comandi di gruppo di legioni;
C) 22 legioni;
E) 1 scuola allievi ufficiali carabinieri;
F) 1 scuola allievi sottufficiali carabinieri;

Art. 6.

L'organico degli ufficiali dei carabinieri reali è il seguente: (1)

1 tenente generale comandante generale dell'arma;
1 maggior generale comandante in 2a;
1 maggior generale o brigadiere generale addetto;
7 maggiori generali o brigadieri generali comandanti di gruppo di legioni;
31 colonnelli;
90 tenenti colonnelli;
127 maggiori;
379 capitani;
724 tenenti e sottotenenti;
1 maestro direttore di banda.

Totale 1362

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali addetti al servizio negli arsenali marittimi, e quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli e i tenenti colonnelli, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

Fanteria.

Art. 7.

La fanteria comprende:

A) 1 Ispettorato generale dell'arma;
B) 30 comandi di divisione di fanteria;
C) 1 comando di brigata granatieri;
D) 53 comandi di brigata fanteria di linea;
E) 6 comandi di brigata bersaglieri;
F) 4 comandi di brigata alpini;
G) 2 reggimenti granatieri;
H) 106 reggimenti fanteria di linea;
I) 12 reggimenti bersaglieri;
L) 9 reggimenti alpini;
M) 1 gruppo di carri armati.

Ciascun reggimento di granatieri, di fanteria di linea e di bersaglieri si compone di 1 comando, 3 battaglioni e 1 deposito.

I primi 2 reggimenti bersaglieri hanno inoltre un battaglione ciclisti.

Ciascun reggimento di alpini si compone di 1 comando, 2 a 4 battaglioni e 1 deposito; in totale si hanno 27 battaglioni.

Il gruppo carri armati si compone di un reparto di carri d'assalto, un reparto autoblindomitragliatrici e un deposito.

Art. 8.

L'organico degli ufficiali di fanteria è il seguente (1):

64 brigadieri generali;
130 colonnelli;
276 tenenti colonnelli;
509 maggiori;
2159 capitani;
3687 tenenti e sottotenenti (2);
108 maestri direttori di banda.

Totale 6933

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Cavalleria.

Art. 9.

La cavalleria comprende:

A) 1 Ispettorato generale dell'arma;
B) 2 comandi di divisione di cavalleria;
C) 6 comandi di brigata di cavalleria;
D) 16 reggimenti di cavalleria;
E) depositi di allevamento cavalli per cavalleria cui sono addetti squadroni di rimonta;
F) 4 squadroni palafrenieri.

Ogni reggimento di cavalleria si compone di 1 comando, 2 gruppi di squadroni e 1 deposito.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una Direzione militare e di un personale civile.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli, quello degli squadroni di rimonta e il loro organico saranno stabiliti per decreto Reale.

Art. 10.

L'organico degli ufficiali di cavalleria è il seguente (1):

6 brigadieri generali;
17 colonnelli;
22 tenenenti colonnelli;
36 maggiori;
137 capitani;
264 tenenti e sottotenenti (2).

Totale 482.

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Artiglieria.

Art. 11.

L'artiglieria comprende:

A) 1 Ispettorato generale dell'arma;
B) 1 Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;
C) 15 comandi di brigata di artiglieria di corpo d'armata;
D) 30 reggimenti di artiglieria da campagna (a traino animale);
E) 15 reggimenti di artiglieria campali pesanti (a traino meccanico);
F) 1 reggimento di artiglieria autoportato;
G) 1 reggimento artiglieria a cavallo;
H) 3 reggimenti artiglieria da montagna;
I) 6 reggimenti artiglieria pesante;
L) 4 reggimenti artiglieria da costa;
M) 3 depositi scuola antiaerei;
N) 1 reparto palafrenieri;
O) 1 direzione delle esperienze;
P) 15 direzioni d'artiglieria: con sottodirezioni e sezioni staccate il cui numero è stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio;
Q) stabilimenti di artiglieria;
R) depositi di allevamento cavalli per artiglieria, cui sono addetti reparti di rimonta; il numero dei depositi e dei reparti è stabilito per decreto Reale.

I reggimenti di artiglieria da campagna, campali pesanti, pesanti e da costa si compongono di 1 comando, di 4 gruppi e di un deposito.

Il reggimento autoportato si compone di 1 comando, 5 gruppi e 1 deposito.

Il reggimento artiglieria a cavallo si compone di 1 comando, di 2 gruppi e di 1 deposito.

I reggimenti di artiglieria da montagna si compongono di un comando, di 3 gruppi e di un deposito.

I depositi scuola antiaerei si compongono di 1 comando e 5 reparti.

Al servizio tecnico di artiglieria sono permanentemente adibiti ufficiali generali ed ufficiali dell'arma costituenti un ruolo speciale.

Sono assegnati definitivamente a tale ruolo gli ufficiali che abbiano seguito con ottimi risultati il corso superiore tecnico di artiglieria e prestato lodevolmente il servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'arma.

Le varie cariche sono conferite per ordine di ruolo. Quando per ragioni di speciale competenza, nella nomina ad una carica superiore occorra non seguire l'ordine d'iscrizione nei quadri d'avanzamento, la nomina sarà fatta per incarico.

Possono essere destinati al servizio tecnico, continuando ad appartenere al ruolo combattente dell'arma di artiglieria, alcuni ufficiali aggregati, per coprire vacanze degli ufficiali tecnici nel ruolo. In via eccezionale possono essere destinati agli stabilimenti come comandati, anche ufficiali di altre armi, specialisti e notoriamente competenti in determinate applicazioni tecniche. Questi ultimi non saranno computati nel ruolo tecnico.

Gli stabilimenti di artiglieria sono i seguenti:

fabbriche d'armi;
arsenali di costruzione;
laboratori pirotecnici;
laboratori di precisione;
polverifici;
officine di costruzione.

Il numero di questi stabilimenti è determinato per decreto Reale.

Art. 12.

L'organico degli ufficiali di artiglieria (ruolo combattente) è il seguente (1):

2 maggiori generali o brigadieri generali addetti all'Ispettorato generale d'artiglieria;
15 maggiori generali o brigadieri generali comandanti di brigata di artiglieria di corpo d'armata;
81 colonnelli;
127 tenenti colonnelli;
238 maggiori;
1080 capitani;
1836 tenenti e sottotenenti (2).

Totale 3379

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Art. 13.

L'organico degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria è il seguente:

1 generale ispettore delle costruzioni di artiglieria; (ten. generale o magg. generale);
1 generale addetto; (magg. generale o brigadiere generale);
6 direttori principali delle costruzioni d'artiglieria; (brigadieri generali, colonnelli o ten. colonnelli);
10 direttori di costruzioni di artiglieria; (colonnelli, ten. colonnelli o maggiori);
60 addetti alle costruzioni d'artiglieria; (ten. colonnelli, maggiori, capitani o tenenti).

Totale 78

Genio.

Art. 14.

Il genio militare è ordinato nel modo seguente:

A) 1 Ispettorato generale dell'arma;
B) 15 comandi del genio di corpo d'armata;
C) 15 battaglioni di zappatori;
D) 1 reggimento minatori;
E) 15 battaglioni telegrafisti;
F) 1 reggimento radiotelegrafisti;
G) 1 reggimento pontieri e lagunari;
H) 1 reggimento specialisti;
I) 1 reggimento ferrovieri;
L) 15 direzioni del genio, con sottodirezioni e uffici fortificazioni il cui numero è stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio;
M) 1 officina di costruzione;

I reggimenti minatori e radiotelegrafisti sono costituiti da 1 comando, 5 battaglioni e un deposito.

I reggimenti ferrovieri, specialisti, e pontieri-lagunari sono costituiti da un comando, 4 battaglioni e 1 deposito.

I battaglioni zappatori e telegrafisti hanno ognuno un deposito.

Art. 15.

L'organico degli ufficiali del Genio è il seguente (1):

1 maggior generale addetto all'Ispettorato generale genio;
8 maggiori generali o brigadieri generali comandanti del genio di corpo d'Armata;
7 colonnelli comandanti del genio di corpo d'armata;
21 colonnelli;
45 tenenti colonnelli;
68 maggiori;
367 capitani;
520 tenenti o sottotenenti (2).

Totale 1037

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali o quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Corpo aeronautico.

Art. 16.

Il corpo aeronautico comprende:

1 Ispettorato di aeronautica;
1 raggruppamento aeroplani da caccia;
1 raggruppamento aeroplani da bombardamento;
1 raggruppamento aeroplani da ricognizione;
2 gruppi aerostieri;
1 gruppo dirigibilisti;
1 comando scuole;
1 direzione dei servizi di armamento.

Art. 17.

Al corpo aeronautico sono temporaneamente comandati ufficiali delle varie armi, numericamente indicati nella seguente tabella:

1 maggiore generale o brigadiere generale ispettore dell'aeronatica;
7 colonnelli;
32 tenenti colonnelli o maggiori;
61 capitani;
289 tenenti o sottotenenti.

Totale 390

Gli ufficiali suddetti sono anche compresi nella tabella di cui all'art. 58.

Distretti militari.

Art. 18.

I distretti militari sono 130.

Ad essi sono assegnati ufficiali delle varie armi numericamente indicati nella seguente tabella:

80 colonnelli;
80 tenenti colonnelli;
100 maggiori;
130 capitani;
260 subalterni.

Totale 650

I suddetti ufficiali sono anche compresi nella tabella di cui all'art. 58.

Corpo invalidi e veterani.

Art. 19.

Il corpo invalidi e veterani si compone di un comando e di due compagnie.

L'organico degli ufficiali del corpo invalidi e veterani è il seguente:

1 tenente colonnello o maggiore;
2 capitani;
7 tenenti o sottotenenti.

Totale 10

Corpo automobilistico.

Art. 20.

Il corpo automobilistico provvede ai servizi automobilistici di carattere generale, esclusi quelli inerenti al servizio particolare delle varie armi e corpi.

Esso è costituito da:

1 direzione centrale automobilistica, che provvede ai rifornimenti ed alle riparazioni;
15 centri automobilistici.

Art. 21.

L'organico degli ufficiali del corpo automobilistico è il seguente:

1 colonnello;
10 tenenti colonnelli;
10 maggiori;
73 capitani;
127 subalterni.

Totale 221

I suddetti ufficiali sono anche compresi nella tabella di cui all'art. 58.

Corpo del treno.

Art. 22.

Il corpo del treno provvede ai servizi di traino, con trazione animale, di carattere generale, esclusi quelli inerenti al servizio particolare delle varie armi e corpi.

Esso è costituito da 15 gruppi treno ai quali sono assegnati ufficiali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio numericamente indicati nella seguente tabella:

8 tenenti colonnelli;
7 maggiori;
15 capitani;
15 subalterni.

Totale 45

I suddetti ufficiali sono anche compresi nella tabella di cui all'art. 58.

Corpo sanitario militare.

Art. 23.

Il corpo sanitario militare consta di:

1 Ispettorato di sanità militare;
15 Direzioni di sanità militare;
Direzioni di ospedali militari principali e succursali;
ufficiali medici;
15 compagnie di sanità;
1 farmacia centrale militare.

Il numero delle direzioni di ospedali militari è stabilito per decreto Reale.

Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari, sia nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

Le compagnie di sanità sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanità militare in campagna.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata al bisogno del servizio degli ospedali militari, tenuto pure conto dei bisogni per il servizio di sanità in campagna.

Sono comandati da ufficiali medici sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore dell'ospedale militare esistente nella sede rispettiva.

Art. 24.

L'organico degli ufficiali del corpo sanitario militare è il seguente (1):

1 tenente generale o maggior generale ispettore capo di sanità;
3 brigadieri generali addetti all'ispettorato di sanità o ad incarichi speciali;

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

32 colonnelli;
48 tenenti colonnelli;
128 maggiori;
393 capitani;
376 tenenti e sottotenenti (2).

Totale 931

(2) In parte possono essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

Corpo di Commissariato militare.

Art. 25.

Il corpo di Commissariato militare comprende:
1 Ispettorato dei servizi di commissariato;
15 Direzioni di commissariato;
ufficiali commissari;
ufficiali di sussistenza;
15 compagnie di sussistenza:
stabilimenti di Commissariato.

Gli ufficiali del corpo di Commissariato sono tratti da quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo contabile i quali soddisfacciano alle condizioni che saranno determinate dal regolamento.

Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata ai bisogni del servizio ed a quello che si calcola occorrere pel servizio di campagna.

Sono comandate da ufficiali di sussistenza, sotto l'autorità dell'ufficiale commissario direttore, là ove hanno la loro stanza.

Gli stabilimenti di Commissariato sono:
molini e panifici;
stabilimenti per la produzione di galletto o carne in conserva;
magazzini di distribuzione viveri;
magazzini di casermaggio
laboratori vari.

I magazzini centrali militari forniscono robe per il vestiario e l'equipaggiamento militare ai corpi, ai distretti, agli ospedali militari e agli stabilimenti vari dell'esercito.

Il numero di questi magazzini è determinato per decreto Reale.

Art. 26.

L'organico degli ufficiali del corpo di Commissariato militare è il seguente (1):
1 maggiore generale ispettore di Commissariato;
1 brigadiere generale addetto all'Ispettorato di Commissariato;
16 colonnelli;
19 tenenti colonnelli;
50 maggiori;
176 capitani.

Totale 263

L'organico degli ufficiali di sussistenza è il seguente (1):
4 tenenti colonnelli;
11 maggiori;
129 capitani;
156 subalterni (2);

Totale 300.

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

(2) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali di sussistenza di complemento.

Corpo di amministrazione.

Art. 27.

Il corpo di amministrazione è composto di ufficiali di amministrazione per la tenuta dei conti presso i corpi, istituti e stabilimenti.

Art. 28.

L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente:
3 colonnelli;
19 tenenti colonnelli;
68 maggiori;
378 capitani;
496 subalterni (1).

Totale 964

(1) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali di amministrazione di complemento.

Corpo veterinario.

Art. 29.

Gli ufficiali veterinari attendono al servizio zooiatrico. Essi sono addetti ai comandi di grandi unità, ai corpi e reparti di truppe a cavallo, agli stabilimenti di allevamento quadrupedi e rimonta, ed alle scuole nelle quali viene impartita l'istruzione a cavallo.

Art. 30.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente (1):
1 colonnello;
6 tenenti colonnelli;
18 maggiori;
70 capitani;
109 tenenti (2).

Totale 204

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

(2) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

CAPO III.

Scuole, stabilimenti e reparti vari.

Scuole militari.

Art. 31.

Le scuole militari del Regno comprendono:

Collegi militari.

Mirano a preparare i giovani alla ammissione alle scuole di reclutamento o al conseguimento della nomina ad ufficiali di complemento.

Scuole di reclutamento.

Provvedono al reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle varie armi e corpi.

Scuole di applicazione.

Sono destinate al completamento della istruzione professionale degli allievi provenienti dalle scuole di reclutamento.

Scuole centrali.

Sono istituite per l'addestramento pratico degli ufficiali nell'impiego tattico e tecnico dei vari mezzi di cui la rispettiva arma dispone e ad armonizzarlo con l'impiego delle altre armi.

Corso superiore tecnico d'artiglieria.

È costituito dal complesso dei corsi speciali scientifici e di applicazione presso Istituti civili e militari e dei corsi teorico-pratici presso stabilimenti industriali civili o militari destinati ad elevare la coltura tecnica degli ufficiali di artiglieria ed a prepararli ai servizi tecnici dell'arma.

Istituti superiori di cultura militare.

Sono istituiti allo scopo di favorire l'elevamento della coltura professionale degli ufficiali di determinati gradi.

Scuola centrale di educazione fisica.

È istituita per formare istruttori di educazione fisica.

Il numero e l'ordinamento delle varie scuole sono stabiliti per decreto Reale.

Il personale di governo delle varie scuole è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito ed in parte di professori e maestri civili di cui ai seguenti articoli 44 e 45.

Art. 32.

L'organico del personale delle scuole militari è il seguente:

5 generali comandanti di scuole militari;
22 colonnelli;
59 tenenti colonnelli;
103 maggiori;
224 capitani;
297 subalterni;

Totale 710

I suddetti ufficiali sono anche compresi nella tabella di cui all'art. 58.

Ufficio di personali vari

Art. 33.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno Consiglio di amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermediario delle varie amministrazioni militari per operazione di conto corrente.

Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo di amministrazione.

Istituto geografico militare.

Art. 34.

L'Istituto geografico provvede al servizio cartografico, geodetico e topografico dell'esercito. Dall'Istituto geografico dipendono pure i servizi fotografico, aereofotografico e telefotografico dell'esercito dei quali provvede altresì alla mobilitazione.

Art. 35.

L'organico del personale militare dell'Istituto geografico è il seguente:

1 maggior generale o brigadiere generale direttore;
1 colonnello vice-direttore;
5 capitani;
1 tenente colonnello o maggiore d'amministrazione;
1 capitano d'amministrazione;
2 tenenti o sottotenenti d'amministrazione.

Il personale stesso è compreso in quello indicato negli articoli 4, 28 e 58.

Il personale civile è composto degli elementi di cui ai seguenti articoli 42 e 43.

Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari.

Art. 36.

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata da:

1 tribunale supremo di guerra e marina;
15 tribunali militari.

Al funzionamento di detti tribunali provvede il personale della giustizia militare.

Reparti di punizione e stabilimenti militari di pena.

Art. 37.

I reparti di punizione comprendono:

1 comando;
4 compagnie di disciplina;
1 carcere militare;
1 reclusorio militare.

Gli ufficiali addetti a tali reparti, sono scelti fra quelli di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tale servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti è facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione in servizio ausiliario.

Art. 38.

Gli ufficiali organicamente assegnati ai reparti di punizione sono determinati dalla seguente tabella:

1 colonnello;
1 tenente colonnello;
1 maggiore;
9 capitani;
31 tenenti e sottotenenti.

Totale 43

CAPO IV.

Circoscrizione territoriale militare.

Art. 39.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, le Direzioni di artiglieria, le Direzioni del genio, i distretti militari, le Direzioni di sanità e di Commissariato ed i tribunali militari.

La relativa circoscrizione è stabilita per decreto Reale.

CAPO V.

Commissari militari per le ferrovie.

Art. 40

Il Ministero della guerra ha facoltà di destinare ufficiali superiori quali commissari militari per le ferrovie del Regno. Le attribuzioni e il numero di questi commissari sono stabiliti per decreto Reale previo accordo dei Ministeri della guerra e dei trasporti.

CAPO VI.

Personali vari dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Art 41.

Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

a) ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare;
b) professori o maestri civili delle scuole militari;
c) farmacisti militari;
d) ragionieri geometri del genio;
e) ragionieri d'artiglieria;
f) capi tecnici d'artiglieria e del genio;
g) disegnatori tecnici;
h) applicati delle amministrazioni militari dipendenti;
i) ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
l) assistenti del genio.

Questi vari personali seguono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'amministrazione militare non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

Gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra, invece, sono sottoposti alla giurisdizione militare, nei termini stabiliti dal Codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili quanto alle posizioni di disponibilità e aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato.

Ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare.

Art. 42.

Il personale tecnico dell'Istituto geografico militare è costituito da ingegneri geografi e da topografi, che si distinguono in:

Ingegneri geografi.

Geodeta capo;
Ingegneri geografi principali;
Ingegneri geografi.

Topografi.

Primo topografo;
Topografi capi;
Topografi principali e topografi.

Art. 43.

Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 geodeta capo;
2 ingegneri geografi principali;
1 ingegnere geografo principale o ingegnere geografo;
2 ingegneri geografi;
1 primo topografo;
16 topografi capi;
87 topografi principali e topografi.

Totale 110

Professori e maestri civili nelle scuole militari.

Art. 44.

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:
Professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze.
Professori titolari ed aggiunti di disegno.
Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.

In luogo di professori civili di ruolo, è fatta facoltà al Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti delle scuole medie e superiori governative; verrà ad essi corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto dei maestri civili di scherma e ginnastica possono esssere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti.

Art. 45.

Il numero dei predetti professori e maestri civili sono determinati dalla seguente tabella (1):

52 professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze;
8 professori titolari ed aggiunti di disegno;
45 maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.

Totale 105

(1) Il numero dei professori e maestri civili potrà essere variato in relazione al numero delle scuole.

N. B. Non sono compresi i professori e i maestri civili soltanto incaricati dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Farmacisti militari.

Art. 46.

Il personale farmaceutico militare si compone di:
un chimico farmacista ispettore;
un chimico farmacista direttore;
farmacisti capi;
farmacisti.

Art. 47.

Il numero del predetto personale è determinato dalla presente tabella (1):

1 chimico farmacista ispettore;
1 chimico farmacista direttore;
39 farmacisti capi;
71 farmacisti.

Totale 112

(1) Non sono compresi i farmacisti che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

Ragionieri geometri del genio.

Art. 48.

I ragionieri geometri del genio si distinguono in:
ragioniere geometra superiore;
ragionieri geometri capi;
ragionieri geometri.

Essi sono impiegati presso i comandi, le direzioni e gli stabilimenti del genio.

Art. 49.

Il numero dei predetti ragionieri è determinato dalla seguente tabella (1):

1 ragioniere geometra superiore;
29 ragionieri geometri capi;
190 ragionieri geometri.

Totale 220

(1) Non sono compresi i ragionieri geometri del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione del Ministero della marina.

Ragionieri d'artiglieria.

Art. 50.

I ragionieri d'artiglieria si distinguono in:
ragionieri capi;
ragionieri.

Essi sono impiegati presso i comandi, le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria.

Art. 51.

Il numero dei predetti ragionieri è determinato dalla seguente tabella (1):

24 ragionieri capi;
140 ragionieri.

Totale 164

(1) Non sono compresi i ragionieri d'artiglieria che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

Capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Art. 52.

I capi tecnici d'artiglieria e del genio si distinguono in:
capi tecnici capi;
primi capi tecnici;
capi tecnici.

Essi sono impiegati negli stabilimenti e presso le direzioni d'artiglieria e del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori.

Art. 53.

Il numero dei predetti capi tecnici è determinato dalla seguente tabella (1):

15 capi tecnici capi;
40 primi capi tecnici;
98 capi tecnici

Totale 153

(1) Non sono compresi i capitecnici d'artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione dei Ministeri della marina e degli affari esteri.

Disegnatori tecnici.

Art. 54.

I disegnatori si distinguono in:
disegnatori tecnici capi;
disegnatori tecnici.

Art. 55.

Il numero dei suddetti disegnatori tecnici è determinato dalla seguente tabella (1):

38 disegnatori tecnici capi;
82 disegnatori tecnici.

Totale 120

(1) Non sono compresi i disegnatori tecnici che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

Applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari e assistenti del genio.

Art. 56.

Gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio non hanno gradazione d'impiego bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegni.

Art. 57.

Il numero dei predetti personali è determinato dalla seguente tabella (1):

1989 applicati delle Amministrazioni dipendenti;
463 ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
304 assistenti del genio.

Totale 2756

(1) Non sono compresi gli applicati, gli ufficiali d'ordine e gli assistenti che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali o i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

Art. 58.

Sono collocati fuori quadro gli ufficiali di ogni grado che per essere assegnati a servizi militari speciali (come quelli di cui agli articoli 1, 17, 18, 21, 22 e 32) indipendentemente dall'arma o corpo cui appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi. Il numero degli ufficiali fuori quadro è indicato per ogni grado dalla tabella seguente:

264 colonnelli;
275 tenenti colonnelli;
351 maggiori;
944 capitani;
934 subalterni;

Totale 2768

Gli ufficiali di qualunque grado addetti al Ministero della guerra, o ad uffici estranei all'esercito non sono compresi nelle tabelle sopra riportate.

Il ministro: ALBRICCI.

Il numero 2106 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 27 ottobre 1918, n. 1895, col quale è fondato in Roma un Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il presidente dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte è nominato, per la prima volta, con decreto Reale, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2117 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1910, n. 887, riguardante il personale degli uscieri giudiziari ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, numero 1488;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il perentorio termine stabilito dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1488, per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai, degli uscieri giudiziari nominati in virtù delle disposizioni transitorie del regolamento approvato col R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283, è prorogato fino a tutto il 30 giugno 1920 per quegli uscieri giudiziari che, all'andata in vigore del citato decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1488, trovavansi in servizio militare.

Art. 2.

L'iscrizione medesima ha effetto dal 1° luglio 1919 ed il corrispondente contributo, da detta data fino a tutto il mese in cui essa viene eseguita, è trattenuto, d'ufficio, ed in una sol volta, sull'assegno spettante all'usciere per detto mese.

Art. 3.

Gli articoli 15 e 16 del regolamento 3 settembre 1911, n. 1283 per l'esecuzione della legge 29 dicembre 1910, n. 887 riguardante il personale degli uscieri giudiziari sono modificati come segue:

Art. 15. — I libretti d'iscrizione sono trattenuti nelle cancellerie e segreterie dei rispettivi uffici giudiziari.

Ove gl'inscritti facciano versamenti facoltativi la cancelleria o segreteria appone a fianco di ciascun versamento la dichiarazione « versamento volontario dell'iscritto ».

Entro il mese di giugno di ciascun anno le cancellerie e segreterie giudiziarie trasmettono alla sede centrale della Cassa i libretti d'iscrizione degli uscieri dipendenti e vi uniscono un elenco nominativo di detti uscieri con le notizie che sono espressamente indicate dall'Amministrazione della Cassa.

Il versamento a favore della Cassa delle trattenute del 3 per cento operate con effetto dal 1° luglio 1919 in poi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento 3 settembre 1911, n. 1283, sarà disposto a fine d'ogni esercizio finanziario, mediante mandato diretto, dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 16. — Contemporaneamente al pagamento delle trattenute suindicate il Ministero di grazia e giustizia emetterà altro mandato a favore della Cassa nazionale per l'importo complessivo dei contributi dovuti dallo Stato, e più precisamente per una somma pari al doppio di quella corrispondente alle trattenute di cui al precedente art. 15.

Entro l'esercizio finanziario successivo cui le trattenute ed i contributi già corrisposti si riferiscono la Cassa rimetterà col suo visto al Ministero di grazia e giustizia l'elenco completo degli uscieri iscritti con la dichiarazione dell'effettuato accreditamento sui libretti e sui conti individuali delle trattenute sugli assegni degli uscieri e del contributo a carico dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2104. **Regio decreto 10 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sinalunga (Siena) di applicare dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 2000.

N. 2105. **Regio decreto 10 agosto 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Montecatini (Pisa) di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa di esercizio col limite massimo di L. 1000.

N. 2103. **Regio decreto 2 ottobre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Borgofranco sul Po (Mantova) deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 4299,52, è elevato a L. 5499,52, dal 1° ottobre 1917.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 ottobre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Partinico (Palermo).

SIRE!

La Giunta municipale di Partinico, per non esporsi alla impopolarità per l'applicazione di nuove e più gravi tasse, ha rassegnato le dimissioni.

I tentativi per ricostituire l'Amministrazione sono falliti e dopo una recente infruttuosa seduta, indetta d'ufficio per la nomina del sindaco e della Giunta, venti consiglieri su trenta assegnati al Comune hanno parimente rinunziato alla carica; e poichè due sono morti, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile provvedere alla ricostituzione della normale rappresentanza per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, e d'altra parte ravvisandosi la necessità di conferire più larghi poteri per l'assetto dell'Amministrazione, è necessario — come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 settembre — lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Partinico, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Ferdinando Natoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Napoli.

SIRE!

Il Consiglio comunale di Napoli, in seguito alle dimissioni rassegnate da 52 componenti ed alla morte di altri 5, ridotto a meno di un terzo dei suoi membri, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile provvedere alla ricostituzione della normale rappresentanza per il divieto di cui al decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, e dovendosi, d'altra parte, assicurare il regolare funzionamento dei pubblici servizi è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 15 corrente, lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Napoli è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Giuseppe Fagiolari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 25 luglio 1907 col quale è stato approvato il « Regolamento di disciplina militare per il R. esercito »:
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al n. 21 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito sono aggiunti i seguenti comma:

5° « Ogni qual volta indossa la divisa ».
6° « Restano ferme in ogni caso le disposizioni di cui al n. 65 del presente regolamento ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 19).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	545592	42 —	Perron-Cabus *Margherita* fu Giovanni Battista nubile inabilitata sotto la curatela di Turin Luigi, dom. ad Oulx (Torino)	Perron-Cabus *Maria-Margherita* fu Giovanni Battista, ecc. come contro
5 %	1283489	40 —	Amadio *Aristide* fu Gaetano, sotto la patria potestà della madre Gizzi Augusta fu Filippo, ved. di Amadio Gaetano, dom. in Segni (Roma)	Amadio *Stenelo Aristide* fu Gaetano, ecc. come contro
3,50 0/0	219512	17 50	Aimonetto Antonio fu Antonio, dom. a Sparone (Torino)	Aimonetto Antonio fu Antonio, *minore sotto la patria potestà della madre Picco Tersilla moglie in seconde nozze di Aghem Luigi*, dom. a Pont-Canavese (Torino)
»	203576	17 50	Ballarani *Pietro* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Gobetti Maria fu Carlo ved. Ballarani dom. in Milano	Ballarani *Cesare* fu Angelo minore, ecc. come contro
»	203577	17 50	Ballarani *Angelo* fu Angelo, minore, ecc. come la precedente	Ballarani *Maria-Angela* fu Angelo, minore, ecc. come contro
»	389968	73 50	Casati *Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Cecilia*, Giovanni-Maria di Giuseppe, minorenni sotto la patria potestà del padre e nascituri da detto Casati Giuseppe, dom. a Trezzo sull'Adda (Milano)	Casati *Giovanni-Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Clelia-Cecilia*, Giovanni-Maria di Giuseppe, minorenni, ecc. come contro
»	390819	73 50	Casati *Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Cecilia*, Giovanni Maria e nascituri di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Trezzo sull'Adda (Milano). Vincolata d'usufrutto	Casati *Giovanni-Antonio*, Camillo, Carlo, Lorenzo, Maria, Laurina, *Clelia-Cecilia*, Giovanni-Maria e nascituri di Giuseppe, minorenni, ecc. come contro
3,50 0/0 ex 3,75 0/0	142558	140 —	Gavagnin Giuseppe e Maria, nubile, Natale, Giuseppina e Pietro fu Angiolo, questi tre minori sotto la patria potestà della loro madre *Scutari* Maria-Emilia, chiamata Regina fu *Giuseppe*, ved. di Gavagnin Angelo, tutti eredi indivisi, dom. a Venezia, con usufrutto vitalizio a Scutari Maria Emilia, chiamata Regina fu *Giuseppe* ved. Gavagnin Angelo	Gavagnin Giuseppe e Maria, nubile, e Natale, Giuseppina e Pietro fu Angiolo, questi tre minori sotto la patria potestà della loro madre *Scuttari* Maria-Emilia fu *Luigi*, ved. Gavagnin Angelo, ecc. con usufrutto vitalizio a *Scuttari* Maria-Emilia fu *Luigi*, ved. Gavagnin Angelo

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Consiglio superiore di sanità.

Comunicato.

Con decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1919 e con R. decreto 23 ottobre 1919, sono stati nominati membri del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1919-921 i signori:

Badaloni dott. Nicola — Devoto dott. Luigi — Di Vestea dott. Alfonso — Golgi dott. Camillo — Maggiora dott. Arnaldo — Marchiafava dott. Ettore, dottori in medicina e chirurgia.

Casini ing. Gino, ingegnere.

Ascoli dott. Vittorio, naturalista.

Ciamician dott. Giacomo — Paternò di Sessa Emanuele, chimici.

Lanfranchi Alessandro, veterinario.

Giongo cav. Carlo, farmacista.

Comandini avv. Ubaldo, giureconsulto.

Inghilleri avv. Calcedonio, esperto in materia amministrativa.

Moreschi Bartolomeo, esperto in materia agraria.

Villa dott. Achille, per l'assistenza militare e pensioni di guerra.

Baduel prof. Cesare, per la Croce Rossa italiana.

Pietravalle on. dott. Michele, per l'Opera nazionale invalidi.

Foà dott. Pio — Giachi ing. Giovanni — Levi dott. Ettore — Maffi dott. Fabrizio — Manfredi dott. Luigi — Sforza dott. Nicola, esperti di profilassi sociale della tubercolosi e di edilizia sanitaria.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 24 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	85.38	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.43	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 24 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 124,46 — Londra 48,13 — Svizzera 215,00 — New York 11,90 — Oro 190,83.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 16 novembre 1919, in Montecavallo, provincia di Macerata, è stata attivata al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Pievetorina.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita ha risposto al telegramma inviatole dal ministro della marina, in nome dell'armata, per la ricorrenza dell'augusto genetliaco:

« Ringrazio ben di cuore V. E. dei gentili auguri che Ella mi rivolge in nome anche dell'armata, di cui molto caro mi giunge il devoto affettuoso pensiero.

MARGHERITA ».

S. A. R. la duchessa d'Aosta ha fatto, ieri, ritorno in Roma da Napoli.

Per gli orfani di guerra. — Il benemerito Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra, proseguendo nel nobile intento di migliorare sempre più le condizioni di tanti giovani, ha bandito a loro favore un concorso suppletivo pel conferimento di ottanta borse di studio per corsi professionali, tecnici e commerciali. Di esse settanta sono destinate all'istruzione media e dieci a quella superiore.

Al concorso potranno partecipare tutti gli orfani d'ambo i sessi senza distinzione di classe e loro assimilati, a sensi dell'art. 2 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e successive disposizioni. Le domande dovranno essere presentate il 5 dicembre prossimo al Comitato provinciale per gli orfani di guerra presso la R. prefettura, che ne farà l'opportuna trasmissione. Tutti i documenti vanno in carta libera. Per maggiori schiarimenti gli interessati si potranno rivolgere alla sede dell'Ente, in Roma, via Gregoriana n. 12.

La Società italiana dei servizi marittimi comunica:

Contrariamente alle voci corse il piroscafo *Esperia*, della Società italiana di servizi marittimi, in allestimento a Genova, sarebbe stato immobilizzato dalla Federazione dei lavoratori del mare per divergenze sorte relativamente alla composizione dell'equipaggio.

Tale notizia è assolutamente inesatta, poichè il piroscafo *Esperia* partirà regolarmente da Genova per Napoli, Siracusa, Alessandria d'Egitto il 10 dicembre p. v.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

SANTIAGO DEL CILE, 22 (ritardato). — Il ministro d'Italia è tornato da un viaggio compiuto nel sud del Cile. Egli studierà il progetto compilato dal ministro del Cile a Roma sulla colonizzazione e sulla immigrazione italiana nel Cile.

BUCAREST, 23. — I Sovrani hanno aperto il Parlamento salutati da entusiastiche acclamazioni da parte degli 800 deputati e senatori presenti.

Il Re, nel suo discorso, che è stato accolto da una duplice salva di applausi, ha affermato la volontà della Romenia di non separarsi dai suoi alleati.

Alla solenne seduta assisteva il corpo diplomatico.

CAIRO, 23. — Il maresciallo Allenby, alto commissario in Egitto, ha ordinato ai quattro membri della delegazione egiziana, che si proponeva di recarsi a Parigi, di non partire dal Cairo e ciò specialmente a Mahmoud Liman Pascià. I quattro membri della delegazione hanno deciso di non obbedire a quest'ordine.

BERLINO, 23. — Il presidente dell'Alta e della Bassa Slesia, il presidente del Governo di Breslavia, il commissario prussiano per la sicurezza dello Stato e il commissario dell'impero Hoersting si sono riuniti ieri in conferenza al Ministero degli interni sotto la presidenza del ministro Heine.

Hoersting ha proposto in conformità del desiderio espresso il 14 novembre a Breslavia dai rappresentanti di tutti i partiti che il Governo tolga lo stato d'assedio che lo stesso Hoersting aveva proclamato nelle provincie dell'Alta Slesia.

La conferenza non ha approvato questa proposta ed Hoersting ha dato le dimissioni.

PARIGI, 24. — Il Consiglio supremo degli alleati si è riunito stamane sotto la presidenza di Cambon.

PARIGI, 24. — È morto Henri Deutsch de la Meurthe uno dei fondatori dell'Automobil Club di Francia, presidente dell'Aereo Club di Francia.

WASHINGTON, 24. — Si annuncia la costituzione di un Comitato nazionale delle finanze europee che ha per scopo di studiare i progetti definitivi per accordare lunghi crediti per acquisti europei negli Stati Uniti.

LONDRA, 24. — *Camera dei comuni.* — Sir Auckland Geddes annunzia che il carbone, destinato al consumo domestico, sarà diminuito di dieci scellini per tonnellata a cominciare dal primo dicembre.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*